



# COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto:** TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

L'anno 2015, addì ventisette del mese di luglio alle ore 20.35 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Sindaco Sig. LAGO VALERIO e con l'intervento del Segretario Comunale Reggente dott. SORACE FRANCESCO

Eseguito l'appello, risultano:

Presenti Assenti

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, attesta che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi

dal .....

al .....

IL RESPONSABILE DELEGATO

Fto Pilotti Valerio



		Presenti	Assenti
1	LAGO VALERIO	X	
2	PELLANDA LUIGI	X	
3	POLO GIANPIETRO	X	
4	SAVIO MARTINA	X	
5	SCAPIN MARISCA	X	
6	VISENTIN GIAMPIETRO	X	
7	DAL MORO ANTONIO		X G
8	POGGIANA MODESTO	X	
9	POPPI CONSUELO	X	
10	STOCCO BRUNO	X	
11	TESSAROLLO ANTONIO	X	
12	VISENTIN SONIA	X	
13	INNOCENTIN MARIA	X	
14	BASTIANON GIANPAOLO		X G
15	CUCCAROLLO DANIELE	X	
16	LORENZATO MATTIA	X	
17	LAGO MICHELE	X	

Sono presenti N. 15 Consiglieri e assenti N. 2 Consiglieri su N. 17 assegnati al Comune e N. 17 attualmente in carica.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, che ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'imposta municipale propria – IMU - di natura patrimoniale, dal tributo sui servizi indivisibili – TASI - e dalla tassa sui rifiuti – TARI - destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Ricordato che l'Amministrazione Comunale, nel corso dell'anno 2014, ha approvato separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Richiamati i commi da 639 a 703 dell'articolo 1 della Legge n° 147/2013 (legge di stabilità 2014) che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI, evidenziando in particolare quanto segue:

- *presupposto impositivo*: è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

- *base imponibile*: è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

- *soggetti passivi*:

- chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, le predette unità immobiliari;
- in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte in uso comune o per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo;
- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare:
- occupante: minimo 10% e massimo 30%;
- titolare del diritto reale: minimo 70% e massimo 90%;

- *aliquote*:

- L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
- Il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento della stessa.

- Il Comune può determinare l'aliquota, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile:
  - abitazione principale: 6 per mille
  - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille
  - altri immobili: 10,6 per mille

Ricordato che per il 2014 l'aliquota massima TASI non poteva eccedere il 2,5 per mille, mentre per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non poteva comunque eccedere l'1 per mille.

Richiamato l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n° 16, che aggiunge al comma 677 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 il seguente periodo *"Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011"*;

Visto l'articolo 1, comma 679 della Legge 23.12.2014 n° 190 (Legge di stabilità per l'anno 2015) che cita " All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»; b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015». ";

Considerato, dunque, che la Legge 190/2014, ossia la Legge di stabilità 2015, ha congelato TASI e IMU, prorogando al 2016 gli aumenti delle aliquote di tali tributi previsti dalla legge di stabilità dello scorso anno; il tutto in attesa che venga istituita la nuova tassa comunale unica (Local Tax);

Visto, poi, l'art. 9-bis della Legge 23 maggio 2014 n. 80, di conversione con modificazioni del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, che stabilisce che, a partire dall'anno 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta (a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia) dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, è da considerarsi adibita ad abitazione principale e sulla stessa la TASI viene applicata in misura ridotta di due terzi, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Vista, altresì, la Risoluzione n. 6/DF del 26.06.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativa a chiarimenti su agevolazioni IMU-TASI-TARI per gli immobili posseduti dai residenti all'estero;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 14 aprile 2014 con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili – TASI, nonché le seguenti aliquote determinate per l'anno 2014:

- 1 per mille sui fabbricati adibiti ad abitazione principale e pertinenze;
- 0,71 per mille su fabbricati rurali strumentali;
- 0,71 per mille su tutti gli altri immobili (comprese aree edificabili);

Richiamato l'articolo 6 del Regolamento succitato, che prevede l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Ricordato che spetta al Consiglio Comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e che le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il prospetto relativo ai servizi indivisibili e relativi costi, iscritti nel predisponendo bilancio di previsione 2015, in approvazione nella seduta consiliare odierna, e di seguito riportati:

<b>ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI DA COPRIRE MEDIANTE APPLICAZIONE DELLA TASI</b>					
<b>CODIFICA BILANCIO D.L.77/1995</b>					
TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	NOTE	PREVENTIVO 2015
1	01	05	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	edifici comunali, aree attrezzate	€ 96.845,80
1	03	01	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni del CDS	€ 23.380,00
1	04	02	ISTRUZIONE ELEMENTARE	non include trasporto e mensa ma limitatamente alla gestione degli edifici	€ 121.085,93
1	04	03	ISTRUZIONE MEDIA	non include trasporto e mensa ma limitatamente alla gestione degli edifici	€ 54.000,00
1	06	02	IMPIANTI SPORTIVI	solo per impianti ad accesso libero senza alcun pagamento o contribuzione	€ 87.761,02
1	08	01	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni del CDS	€ 63.816,86
1	08	02	ILLUMINAZIONE PUBBLICA		€ 232.376,53
1	09	03	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		€ 4.500,00
1	09	06	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		€ 138.000,00
1	10	04	ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	limitatamente alla quota di trasferimento all'ASL per funzioni proprie (quota € per abitante)	€ 237.500,00
<b>Totale</b>					<b>€ 1.059.266,14</b>

Ricordato che, ai sensi dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, nella determinazione delle aliquote occorre rispettare in ogni caso il vincolo in base a cui la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia d'immobile

non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile;

Considerato, altresì, che relativamente al periodo d'imposta 2015 viene confermata la possibilità di un aumento ulteriore delle aliquote TASI (c.d. Super TASI) fino allo 0,8 per mille, in deroga ai suddetti limiti, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

Visto dunque che, anche per il 2015 l'aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) può quindi aumentare fino all'11,4 per mille;

Ritenuto, comunque, di confermare per l'anno per il 2015 le aliquote approvate per l'anno 2014 come di seguito riportato:

- 1 per mille sui fabbricati adibiti ad abitazione principale e pertinenze;
- 0,71 per mille su fabbricati rurali strumentali;
- 0,71 per mille su tutti gli altri immobili (comprese aree edificabili);

Considerato che, con l'applicazione di dette aliquote TASI, sommate a quelle stabilite per l'imposta municipale propria IMU, poste all'ordine del giorno nella medesima seduta, si rispettano i limiti imposti dall'art. 1 - comma 677 - della legge n° 147/2013, come si dimostra nella seguente tabella:

<b>FATTISPECIE IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTE TASI e IMU in approvazione</b>	<b>ALIQUOTE MASSIME (TASI+IMU)</b>
ABITAZIONE PRINCIPALE	TASI 1 per mille IMU zero  <i>totale 1 per mille</i>	3,3 per mille  di cui IMU zero
ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A/1, A/8, A/9	TASI 1 per mille IMU 4 per mille  <i>totale 5 per mille</i>	6,8 per mille  di cui TASI max 3,3 per mille
FABBRICATI STRUMENTALI RURALI	TASI 1 per mille IMU zero  <i>totale 1 per mille</i>	1 per mille  di cui IMU zero
ALTRI IMMOBILI (comprese AREE EDIFICABILI)	TASI 0,71 per mille IMU 9 per mille  <i>totale 9,71 per mille</i>	11,4 per mille  di cui TASI max 3,3 per mille

Ritenuto, altresì, di confermare nell'applicazione della TASI per l'anno 2015 la percentuale dovuta dall'occupante nella misura del 30%, mentre il restante 70% verrà corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (art 4 c. 3 del Regolamento comunale);

Stimato che, applicando le aliquote TASI sopra dette, si determina un introito presunto per la TASI 2015 pari ad Euro 700.000,00;

Visti i decreti del Ministero dell'Interno, susseguiti in questi mesi, con i quali è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, in particolare:

- con decreto 24.12.2014 il termine è stato differito al 31 marzo 2015;
- con decreto 16.03.2015 il termine è stato prorogato al 31 maggio 2015;
- con decreto 13.05.2015 il termine è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015;

Visto e richiamato l'articolo 1 comma 169 della legge n° 296/2006 in merito alla tempistica di approvazione delle tariffe ed aliquote da parte del Consiglio Comunale;

Visto e richiamato l'articolo 193, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 nel testo vigente che consente, qualora l'ente dovesse intervenire al ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga all'articolo 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2009 n° 296, di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data di approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Vista la legge n° 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ed in particolare i commi dal 639 al 703, con cui è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e, nell'ambito di questa, la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n° 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigente;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo n° 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Sentita l'introduzione da parte dell'Assessore al Bilancio Sig. Polo Gianpietro;

Quali dichiarazioni di voto intervengono:

- Lago Michele, grazie Presidente. Come ho detto prima per la TASI vale ovviamente anche per l'IMU, ossia il mio voto è contrario per il semplice fatto che anche qui, oltre a non aver abbassato minimamente, non avete neanche pensato di modulare l'aliquota della TASI con l'IMU la quale, come ho detto prima, mentre la TASI è totalmente deducibile per l'impresa l'IMU non lo è. Grazie.
- Cuccarollo, non faccio altro che ribadire il concetto già espresso nei punti precedente. Votiamo contrari perché state disattendendo clamorosamente il vostro programma elettorale e mi permetto anche di dire all'Assessore Polo che sì, effettivamente, ci saranno anche tagli negli anni, ma non lo abbiamo promesso noi i tagli alle tasse che avete promesso voi. Quindi noi siamo per vedere che voi manteniate le vostre promesse.
- Sindaco, comunque è il primo anno del nostro governo. Quindi ci sono altri 4 anni. Il programma elettorale è per 5 anni.

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area contabile, di cui all'art. 49 – 1° comma – del d.lgs. n° 267 del 18.08.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Espresso il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore finanziario, di cui all'art. 49 – 1° comma – del d.lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli nr. 11 e nr. 4 contrari (Innocentin, Cuccarollo, Lorenzato e Lago Michele), espressi per alzata di mano,

### D E L I B E R A

1) di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi come da elenco dettagliato di seguito specificato alla cui copertura è diretto il gettito della TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) :

<b>ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI DA COPRIRE MEDIANTE APPLICAZIONE DELLA TASI</b>					
<b>CODIFICA BILANCIO D.L.77/1995</b>					
TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	NOTE	PREVENTIVO 2015
1	01	05	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	edifici comunali, aree attrezzate	€ 96.845,80
1	03	01	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni del CDS	€ 23.380,00
1	04	02	ISTRUZIONE ELEMENTARE	non include trasporto e mensa ma limitatamente alla gestione degli edifici	€ 121.085,93
1	04	03	ISTRUZIONE MEDIA	non include trasporto e mensa ma limitatamente alla gestione degli edifici	€ 54.000,00
1	06	02	IMPIANTI SPORTIVI	solo per impianti ad accesso libero senza alcun pagamento o contribuzione	€ 87.761,02
1	08	01	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni del CDS	€ 63.816,86
1	08	02	ILLUMINAZIONE PUBBLICA		€ 232.376,53
1	09	03	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		€ 4.500,00
1	09	06	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		€ 138.000,00
1	10	04	ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	limitatamente alla quota di trasferimento alla ASL per funzioni proprie (quota € per abitante)	€ 237.500,00
<b>Totale</b>					<b>€ 1.059.266,14</b>

2) di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- 1 per mille sui fabbricati adibiti ad abitazione principale e pertinenze;
- 0,71 per mille su fabbricati rurali strumentali;
- 0,71 per mille su tutti gli altri immobili (comprese aree edificabili);

confermando anche la percentuale dovuta dall'occupante nella misura del 30%, mentre il restante 70% verrà corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 9-bis della Legge 23 maggio 2014 n° 80 (di conversione del D.L. 47/2014), della riduzione della TASI ad un terzo da applicarsi ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 4) di dare atto che, con le suesposte aliquote, risulta rispettato il limite posto dal comma 677 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;
- 5) di riservarsi la possibilità di modificare la presente deliberazione entro il termine previsto per l'approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 nel testo vigente;
- 6) di delegare il Responsabile dell'Area Contabile all'inserimento della presente delibera nel Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, e di pubblicare la stessa sul sito istituzionale del Comune;
- 7) di dichiarare, con separata votazione, la quale ha dato i seguenti risultati:  
Consiglieri presenti n. 15, votanti n. 15  
Favorevoli n. 11  
Astenuiti n. 0  
Contrari n. 4 (Innocentin, Cuccarollo, Lorenzato e Lago Michele)  
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione 2015.

\* \* \* \* \*

<b>Parere regolarità tecnica – art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000</b>	
<u>Area Proponente: Contabile</u>	
Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la deliberazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.	
Data: 15/07/2015	Firma: Luison dott.ssa Orietta
<b>Parere regolarità contabile – art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000</b>	
<u>Area Proponente: Contabile</u>	
Il Ragioniere Capo esprime parere favorevole per la regolarità contabile.	
Data:15/07/2015	Firma: Luison dott.ssa Orietta



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
Fto LAGO VALERIO



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
Fto dott. SORACE FRANCESCO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

### ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, con prot. n. .... in data .....,  
all'**Ufficio Territoriale del Governo** (art. 135);

E' stata trasmessa, con prot. n. .... in data ....., al **Difensore Civico** su richiesta di un  
quinto dei Consiglieri per il controllo:

### CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' divenuta **esecutiva** in data .....

per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Lì .....

IL RESPONSABILE DELEGATO  
Fto Pilotti Valerio

---

### ANNULLAMENTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta

Che la presente deliberazione:

E' stata annullata con:  
.....

Lì .....

IL RESPONSABILE DELEGATO  
Fto Pilotti Valerio

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Pilotti Valerio